

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Proroga del 19 febbraio 2007

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002, del 24 agosto 2004, del 18 agosto 2005 e del 17 luglio 2006<sup>1</sup> che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi è prorogata<sup>2</sup>.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2007 e ha effetto sino al 31 marzo 2009.

19 febbraio 2007            In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> FF 1999 8667–8668, 2002 437 5360–5361, 2004 4287–4288, 2005 4641–4642, 2006 6131

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

